

ACCORDO DI CONVENZIONE tra

La Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con sede legale in Firenze, Piazza Vittorio Gui, 1, P. IVA 00427750484, nella persona del Direttore Marketing, Dottor Carlo Gobbi (di seguito “Teatro”);

E

Il CRAL gruppo Unipol con sede legale in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico 13, C.F. 94065010483, nella persona del presidente Alessandro Casini, (di seguito “CRAL”);

Il Teatro ed il Cral sono anche definiti in seguito “Le Parti”.

PREMESSO CHE

Il Cral intende realizzare e quindi promuovere tra gli iscritti una serie di convenzioni che permettano a questi ultimi di godere di facilitazioni e benefici con partner culturali;

il Teatro è interessato ad offrire agevolazioni al Cral, al fine di favorire la partecipazione alle proprie attività e l’acquisto dei biglietti per gli spettacoli.

Tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Obblighi del Teatro

- a) Il Teatro riconosce a tutti gli iscritti al Cral una riduzione sul costo d’acquisto del biglietto d’ingresso pari al 10%, senza applicazione di prevendita, sul settore della platea. La scontistica sarà applicata, fino ad esaurimento dei posti disponibili, ad ogni spettacolo organizzato dal Teatro salvo alcuni che saranno di volta in volta specificati.
Le riduzioni sopra indicate saranno fruibili tramite apposito coupon online fornito dalla Fondazione.
- b) Il Teatro si riserva la facoltà di offrire promozioni speciali per gli eventi organizzati e scelti dal Teatro stesso o per concomitanza con eventi richiesti dalla Fondazione.
Le offerte in questione saranno fruibili tramite coupon online appositamente comunicato dalla Fondazione in tali occasioni.

Art. 2 – Obblighi di Cral Gruppo Unipol

Il Cral impegna a promuovere la conoscenza, tra i propri iscritti, delle attività del Teatro tramite:

- a) Segnalazione della convenzione sul proprio sito per l’intero arco della convenzione, con uno spazio periodico in homepage e nella pagina dedicata alle convenzioni culturali (se esistente);
- b) visibilità della convenzione in occasione del calendario degli eventi del Teatro;
- c) inserimento della programmazione della Fondazione e menzione dei vantaggi, dedicati ai propri iscritti, all’interno delle newsletter mensili calendarizzate. Rispetto a queste ultime, il

Cral condividerà la relativa calendarizzazione per favorire il Teatro nella puntuale condivisione delle informazioni/eventuali offerte last minute dedicate.

- d) segnalazione, attraverso news del proprio sito, delle offerte last minute eventualmente trasmesse dalla Fondazione.

Art. 3 – Durata

Il presente accordo ha efficacia e validità di due anni dalla data di sottoscrizione dell'atto.

Art. 4 – Corrispettivo

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non prevede alcun corrispettivo economico, in considerazione dei vantaggi che le stesse ricaveranno dalla collaborazione.

Art. 5 – Diritto di recesso

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A/R o Pec, almeno 3 mesi prima della scadenza dell'accordo o del rinnovo, senza pregiudizio per le azioni pendenti che non saranno immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso e che, pertanto, proseguiranno fino alla loro scadenza naturale.

Art. 6 - Riservatezza

Le informazioni di cui le Parti verranno a conoscenza per la conclusione e l'esecuzione del presente accordo saranno considerate strettamente confidenziali, e non potranno essere utilizzate per altri scopi che quelli previsti dall'accordo.

La riservatezza sulle informazioni acquisite per l'esecuzione del presente accordo rimarrà valida anche dopo lo scioglimento dello stesso, per un periodo di sei mesi.

Art. 7- Risoluzione del contratto

Le Parti, si riservano il diritto di risolvere immediatamente il presente accordo, con semplice comunicazione scritta da farsi all'altra parte, secondo quanto disposto ex art. 1456 c.c., qualora una delle Parti non si attenesse agli obblighi stabiliti dal presente accordo.

Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 8 – Foro competente

Il presente accordo è regolato dal diritto italiano.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere direttamente o indirettamente relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione ed alla validità del presente accordo, le parti si impegnano fin da adesso a cercare tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali. Nel caso in cui tali controversie non possano addivenire ad un'amichevole soluzione, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 9 - Codice Etico

Il Cral Gruppo Unipol dichiara di aver preso atto del contenuto del Codice Etico della Fondazione e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito modello) adottati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in

ogni loro singola parte, su base cartacea o attraverso collegamento telematico al sito istituzionale <http://www.maggiofiorentino.com>.

Il Cral Gruppo Unipol dichiara e garantisce che quanto forma oggetto del presente contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello, nonché nel rispetto di tutta la normativa anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 10 - Tutela dei Dati Personali

Le Parti riconoscono che l'esecuzione del presente Contratto non comporta nessuna attività di trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento") e si danno atto che i dati personali necessari alla gestione degli obblighi amministrativi del presente Contratto avverrà nel rispetto del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE 679/2016 - GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e che sono stati assolti gli obblighi informativi di cui all'art. 13 del GDPR. Fatto salvo quanto sopra, qualora l'esecuzione delle Attività dovesse in futuro comportare attività di trattamento dati ai sensi del Regolamento, le Parti riconoscono che agire in piena conformità con quanto disposto dalla normativa privacy in vigore (Regolamento e i Provvedimenti dell'autorità di controllo / Garante per la Tutela dei Dati Personali applicabili) ed in particolare la corretta implementazione delle misure di sicurezza a tutela dei dati personali, costituisce condizione essenziale del presente Contratto. Le Parti altresì concordano che, in tale evenienza, regoleranno in dettaglio le reciproche obbligazioni relative al pieno rispetto della normativa privacy, incluso il corretto inquadramento dei reciproci ruoli privacy ai sensi del Regolamento (a seconda di quanto applicabile: Responsabile del trattamento, Titolare autonomo, Contitolare).

Art. 11 – Disposizioni finali

Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo, scritto o orale, intercorso tra le Parti ed avente il medesimo oggetto.

La nullità di una o più clausole del presente accordo non comporta la nullità automatica delle altre clausole;

La rinuncia di una ovvero di entrambe le Parti ad esercitare i diritti derivanti da una o più disposizione/i contenute nel presente accordo, non comporta la rinuncia definitiva ad esercitare tali diritti in caso di loro futura inosservanza e/o violazione.

Ogni rinuncia o modifica di una qualsiasi disposizione dell'accordo dovrà essere oggetto di un previo accordo scritto fra le Parti.

Ai fini del presente accordo, il Cral Gruppo Unipol dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale. Il Teatro dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale in Firenze Piazza Vittorio Gui, 1 - 50144. Tutte le comunicazioni e notifiche dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente indirizzate presso tali domicili a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa a mezzo pec.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti rimandano al Codice Civile ed alle norme di legge applicabili.

L.C.S.

Firenze, 28/01/2026



Teatro
Maggio Musicale
Fiorentino

Per il Teatro

Carlo Elli

CRAL GRUPPO UNIPOL A.P.S.
V. L. il Magnifico 13, 50129 Firenze

Per Cral Gruppo Unipol

email: info@cralgruppo.unipol.it
cralgruppo.unipol@unipolsai.it
www.cralgruppo.unipol.it

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una, in particolare quelle distinte agli articoli: Art. 1 – Obblighi del Teatro; Art. 2 Obblighi di Cral Gruppo Unipol; Art. 5 – Diritto di recesso; Art. 6 – Riservatezza; Art. 7 Risoluzione del contratto; Art. 8 – Foro competente; Art. 9 Codice Etico.

Per il Teatro

Carlo Elli

Per Cral Gruppo Unipol

CRAL GRUPPO UNIPOL A.P.S.
V. L. il Magnifico 13, 50129 Firenze
tel. 055 485474 486641
email: info@cralgruppo.unipol.it
cralgruppo.unipol@unipolsai.it
www.cralgruppo.unipol.it